



Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure)

Modifica del 26 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

Art. 4

¹ In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI³, una perdita di lavoro è computabile se concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio.

² Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021⁴, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

1 RS 837.033

2 RS 837.0

3 RS 837.0

4 RS 818.101.26

³ Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se:

- a. la loro formazione continua a essere garantita;
- b. l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test; e
- c. l'azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.

Art. 7

In deroga all'articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI⁵, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 8f

¹ In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI⁶, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto se:

- a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell'azienda che chiede il lavoro ridotto; e
- b. l'azienda, conformemente all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021⁷, deve limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

² La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l'inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

³ L'articolo 57 dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.

Art. 8g

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI⁹, la perdita di lavoro di oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda può superare quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.

⁵ RS 837.0

⁶ RS 837.0

⁷ RS 818.101.26

⁸ RS 837.02

⁹ RS 837.0

² Dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI.

Art. 8i

¹ In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI¹⁰, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l'indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.

² La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso e la somma delle ore che le persone aventi diritto all'indennità devono effettuare.

³ La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all'indennità.

⁴ Se l'azienda presenta redditi modesti secondo l'articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.

Art. 9 cpv. 9 e 10

⁹ La durata di validità secondo il capoverso 8 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

¹⁰ Gli articoli 3, 4, 7, 8f e 8i hanno effetto sino al 31 marzo 2022.

II

L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983¹¹ è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 4 e 5, 50 cpv. 2 e 57a cpv. 1

Abrogati

Art. 63 Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria
(Art. 41 cpv. 4 LADI)

Il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

¹⁰ RS 837.0

¹¹ RS 837.02

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2 la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.

² Gli articoli 4 e 8^f entrano retroattivamente in vigore il 20 dicembre 2021.

³ La cifra II ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

26 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr